



COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO

Provincia di Caserta

ORDINANZA N 7 DEL 12/04/2022

Limitazione traffico per Istituzione zona Gialla

VISTA

la Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee del 21 Novembre 1996, n. 296, serie L) recepita da: D.Lgs. 4 Agosto 1999, n.351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE, del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente" (Gazzetta Ufficiale n.241 del 13 ottobre 1999);

VISTO

il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 1 ottobre 2002, n.261 contenente il "Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351" (Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2002);

CONSIDERATO che la Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale del 14 febbraio 2006 n. 167 ha approvato il "Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria.

CONSIDERATO che l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Campania, quotidianamente, emette il bollettino recante i dati della qualità dell'aria;

CONSIDERATO che all'interno del territorio comunale è ubicata in zona plesso scolastico "A.Moro" di Canello Scalo la stazione di rilevamento facente capo alla rete di monitoraggio Regionale;

CONSIDERATO che il Bollettino del 21 Febbraio 2022 recante i dati giornalieri del 20 Febbraio 2022 riporta un numero di giorni di sfioramento della media giornaliera delle PM10 pari a 12;

LETTO il "Regolamento Piano di Azione Comunale (PAC) per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento atmosferico" approvato con deliberazione n°10 del 25.05.2020;

COSIDERATO che detto regolamento istituiva n° 4 soglie di attenzione in base al numero di giorni di sfioramento così suddivise: BIANCA 0-10 giorni di sfioramento, GIALLA 11-20 di sfioramento, ARANCIONE 21-30 di sfioramento, ROSSA a partire dal 31° giorno di

sforamento, definendo per ciascuna di esse azioni precise mirate al contenimento dell'inquinamento atmosferico sul territorio comunale;

necessario adottare le misure previste dalla soglia GIALLA definita nel regolamento;

l'art. 32 della legge n. 833/1978 e l'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, prevedono la possibilità per il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze contingibili e urgenti nell'ambito del territorio comunale;

l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., e l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.;

RITENUTO

RICHIAMATI

RICHIAMATO

ORDINA

1. L'ISTITUZIONE DI N° 2 ZONE A TRAFFICO CONTROLLATO:

- a) ZTC1 - via Napoli, via Circumvallazione, via Polvica, via Maddaloni;
- b) ZTC2 - Tutte le altre strade Comunali non rientranti nella ZTC1;

2. SINO AL 31 DICEMBRE NELL'AREA URBANA DENOMINATA ZONA A TRAFFICO CONTROLLATO "1"(ZTC 1):

È istituito il DIVIETO DI TRANSITO alle seguenti categorie di veicoli:

- a) autovetture, di cui all'art. 54 comma 1 lettera a) del codice della strada, con motore a benzina (M1) non conformi alla direttiva 91/441/CEE e generalmente immatricolate per la prima volta precedentemente al 1/01/1993;
- b) autovetture (categorie M1) con motore diesel "Euro 1" cioè non conformi alla direttiva 94/12/CE osuccessive;
- c) ciclomotori a 2, 3 ruote "Euro 0", cioè non conformi alla direttiva 97/24/CE osuccessive;
- d) ciclomotori con motore termico a 2 tempi a 2, 3 ruote "Euro 1", cioè non conformi alla direttiva 97/24/CE capitolo 5 fase 2 osuccessive;
- e) motocicli a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE esuccessive;
- f) autoveicoli destinati al trasporto merci di cui all'art. 54 comma 1 lettere c), d) del codice della strada, con m.c.p.c. fino a 3,5 t (N1), non conformi alle direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE e generalmente immatricolati per la prima volta precedentemente al 1/10/1994;
- g) autoveicoli per il trasporto merci di cui all'art. 54, comma 1 lettere d), e), h), i) del codice della strada (categorie N2 e N3) con m.c.p.c. superiore a 3,5 t "Euro 0", cioè non conformi alla direttiva 91/542/CEE fase I osuccessive;

- h) autoveicoli destinati al trasporto merci di cui all'art. 54 comma 1 lettera g) del codice della strada, con m.c.p.c. fino a 3,5 t (N1), non omologati alle direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE esuccessive;
- i) autoveicoli destinati al trasporto merci di cui all'art. 54 comma 1 lettera g) del codice della strada, con m.c.p.c. superiore a 3,5 t (N2 e N3), non omologati alla direttiva 91/542/CEE fase 1 e successive;

è istituito, inoltre, il DIVIETO DI TRANSITO con orario 00:00 - 24:00 alle seguenti categorie di veicoli:

- Tutti gli autobus dei gestori del trasporto pubblico locale o del servizio turistico, non omologati secondo la Direttiva 91/542/CEE e comunque non ecosostenibili;

3. FANNO ECCEZIONE e quindi possono circolare all'interno dell'area interessata dalla limitazione le seguenti TIPOLOGIE O CATEGORIE DI VEICOLI:

- a) mezzi elettrici o ibridi;
- b) autoveicoli mossi da motore alimentato da carburante metano o GPL;
- c) taxi, autobus in servizio di linea esclusi quelli previsti al punto 2.3., autobus ed autoveicoli in servizio di noleggio conducente;
- d) autoveicoli delle Forze Armate, adibiti a servizi di polizia, antincendio, autoambulanze e di soccorso in genere, e della Protezione Civile in servizio;
- e) veicoli muniti dello speciale contrassegno da esporre sui veicoli al servizio di persone invalide, titolari del contrassegno stesso.

FANNO ALTRESÌ ECCEZIONE e quindi possono circolare all'interno dell'area interessata dalla limitazione le seguenti TIPOLOGIE ACCOMPAGNATE DA ADEGUATA DOCUMENTAZIONE:

- 1. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie e/o esami indispensabili ed inderogabili, in grado di esibire relativa certificazione medica e/o prenotazione;
- 2. veicoli di medici di famiglia o pediatri di libera scelta in visita domiciliare con il medico a bordo in grado di esibire tessera dell'Ordine professionale, nonché veicoli di infermieri professionali in grado di esibire tessera di iscrizione all'Albo;
- 3. veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali;
- 4. veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, scolastiche, di

- case di riposo per anziani o singole comunità;
5. veicoli impegnati in eventi e riti civili e religiosi con relativi veicoli al seguito (sono consentiti i percorsi dal domicilio al luogo dell'evento o del rito eritorno);
 6. veicoli di proprietà di Enti Locali, dello Stato, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico;
 7. veicoli al servizio di testate televisive con a bordo mezzi di supporto e ripresa, gruppi elettrogeni, ponti radio, ecc., nonché veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli di giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano;
 8. veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità, da impresa della riparazione, assistenza e manutenzione impianti, pulizia locali, auto e moto riparazioni con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi indilazionabili;
 9. veicoli di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune e/o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;
 10. veicoli di cittadini residenti in altre regioni italiane e di cittadini stranieri muniti di copia scritta della prenotazione alberghiera, limitatamente all'idoneo percorso dall'albergo ai confini dell'area interessata dalla limitazione di traffico;
 11. veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento del Dipartimento Trasporti Terrestri o dei Centri Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario;
 12. veicoli utilizzati dai ministri del culto;
 13. veicoli utilizzati per casi di urgenza, autocertificando motivo, percorso ed orario di circolazione;
 14. veicoli del personale con qualifica di Polizia Giudiziaria, autisti dei mezzi di pronto soccorso di Associazioni di volontariato e dell'Azienda che gestisce il trasporto pubblico, diretti o in uscita dalla propria sede di lavoro previa esibizione di tessera di appartenenza alla relativa struttura;
 15. veicoli al servizio di Magistrati e del personale impegnato presso gli Uffici Giudiziari;
 16. veicoli di Infermieri e di Vigili del Fuoco, diretti o in uscita dalla propria sede di lavoro, previa esibizione di documento attestante l'appartenenza alla relativa struttura;
 17. veicoli appartenenti ad Associazioni di volontariato e destinati all'espletamento dei servizi sociali;
 18. veicoli della Guardia Medica;

19. veicoli storici purché in possesso dell'Attestato di Storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
20. veicoli di lavoratori su turno, il cui turno montante e/o smontante coincide con la mancanza di un adeguato servizio di trasporto pubblico limitatamente al percorso casalavoro;
21. veicoli adibiti a trasporto di cose appartenenti od in locazione ad operatori di commercio su area pubblica in possesso di regolare concessione, limitatamente al percorso più breve in entrata ed uscita dal posto loro assegnata per lo svolgimento dell'attività in concessione;
22. autovetture con almeno tre persone a bordo (car -pooling)
23. veicoli adibiti a trasporto di cose appartenenti od in locazione ad imprese aventi sede all'esterno della Z.T.C., ma che, in maniera continuativa, effettuano operazioni di carico e scarico di merci presso e/o per conto di imprese situate all'interno dell'area interdetta alla circolazione, limitatamente al percorso più breve in entrata ed uscita dall'area soggetta al divieto;
24. veicoli di aziende, attività commerciali ed artigianali aventi sede legale o operativa all'interno della Z.T.C.;
25. veicoli adibiti al trasporto merci per effettuare operazioni di carico e scarico presso aziende ubicate all'interno della Z.T.C., purché dotati di idonea documentazione comprovante il servizio svolto.
26. Veicoli diesel che sono stati dotati di filtro anti- particolato omologato.
27. Veicoli di proprietà di cittadini residenti nella Z.T.C. nelle seguenti fasce orarie:
 - dalle ore 07:30 alle ore 09:30
 - dalle ore 12:30 alle ore 14:30
 - dalle ore 18:30 alle ore 20:30

San Felice a Canello il 12/04/2022

Il Sindaco
Dott. Giovanni Ferrara
